

INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione (fatto salvo si tratti di un contratto IBIP distribuito da intermediari iscritti nella sezione D del RUI, applicandosi in tal caso la disciplina dettata dalla Consob), di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all'Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.

Sezione I - Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il RUI sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).

Intermediario che entra in contatto con il cliente:

(l'intermediario proponente viene segnalato con una x nella colonna di sinistra)

x	Cognome	Nome	Qualifica	Iscrizione RUI	
	BEGHETTO	ELISA	Collaboratore di intermediario	E000354766 del 23-09-2010	-
	CACEFFO	DONATELLA	Collaboratore di intermediario	E000477565 del 14-06-2014	-
	CARIGI	CRISTIAN	Collaboratore di intermediario	E000481385 del 24-02-2014	-
	CASTELLARIN	SERGIO	Collaboratore di intermediario	E000008423 del 01-02-2007	-
	CONA	ERIKA	Collaboratore di intermediario	E000009064 del 02-04-2007	-
	CORDIOLI	MIRCO	Collaboratore di intermediario	E000215228 del 08-10-2007	-
	FASOLIN	PIERGIORGIO	Responsabile dell'attività di intermediazione	A000063234 del 26-03-2007	-
	FILIPPINI	EUGENIO	Collaboratore di intermediario	E000673325 del 08-01-2021	-
	FORONI	GUIDO	Collaboratore di intermediario	E000262393 del 29-05-2008	-
	FRANCULLO	DEBORA	Collaboratore di intermediario	E000658384 del 09-06-2020	-
	GARGAGLIONE	MATTEO	Dipendente operante anche al di fuori dei locali dell'intermediario	E000559842 del 10-11-2016	-
	MANZELLI	FLAVIO	Responsabile dell'attività di intermediazione	A000008246 del 01-02-2007	-
	NEGRINI	FEDERICO	Collaboratore di intermediario	E000312389 del 16-07-2009	-
	PERBELLINI	GIANFRANCO	Responsabile dell'attività di intermediazione	A000063577 del 26-03-2007	-
	PIETROPOLI	MARIAROSA	Collaboratore di intermediario	E000063612 del 26-03-2007	-
	ROSSI	PIETRO	Collaboratore di intermediario	E000432945 del 30-11-2012	-
	TESAURI	BARBARA	Dipendente operante anche al di fuori dei locali dell'intermediario	E000063616 del 26-03-2007	-
	VESENTINI	MASSIMILIANO	Collaboratore di intermediario	E000063613 del 26-03-2007	-
	ZAGO	MONICA	Dipendente operante anche al di fuori dei locali dell'intermediario	E000063615 del 26-03-2007	-

Intermediario per il quale è svolta l'attività:

Ragione sociale: PERBELLINI GIANFRANCO E FASOLIN PIERGIORGIO SNC
Iscrizione RUI: A000063608 del 26-03-2007
Sede legale: VIATIONE 33 - VILLAFRANCA DI VERONA (VR)

Telefono: 0457902175
Indirizzo e-mail: piergioigio@fondvilla.it
Indirizzo PEC: info@pec.fondvilla.it
Sito internet: www.fondvilla.it

Istituto competente alla vigilanza sull'attività di distribuzione svolta: IVASS - Via del Quirinale, 21 - 00187 ROMA (RM)

Sezione II - Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario assicurativo e riassicurativo

- Sono stati messi a disposizione nei locali del distributore oppure pubblicato sul proprio sito internet i seguenti elenchi: - elenco degli obblighi di comportamento cui adempiono, indicati nell'allegato 4-ter del Reg. IVASS n. 40/2018.
- è possibile richiedere la consegna o la trasmissione dell'elenco sub a.1 nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza.

Sezione III - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

- Gli intermediari ivi indicati non detengono una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di alcuna impresa di assicurazione;
- Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un'impresa di assicurazione è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto delle eventuali società di intermediazione ivi indicate.

Sezione IV - Informazione sugli strumenti di tutela del contraente

- a. L'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.
- b. Il contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare per iscritto il reclamo all'intermediario (utilizzando i riferimenti indicati nella sezione I) o all'impresa proponente (secondo le modalità ed i recapiti indicati nel DIP aggiuntivo). Nel caso in cui il reclamo abbia esito insoddisfacente o in caso di assenza di riscontro entro i termini di legge, il contraente ha la facoltà di rivolgersi all'IVASS o alla Consob secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi.
- c. Il contraente ha la facoltà di avvalersi di eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi.

ALLEGATO 4 rev 3
(Art. 56 Regolamento IVASS 40/18)

INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP

Il distributore ha l'obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.

Intermediario che entra in contatto con il cliente:

(l'intermediario proponente viene segnalato con una x nella colonna di sinistra)

<input checked="" type="checkbox"/>	Cognome	Nome	Qualifica	Iscrizione RUI	
	BEGHETTO	ELISA	Collaboratore di intermediario	E000354766 del 23-09-2010	-
	CACEFFO	DONATELLA	Collaboratore di intermediario	E000477565 del 14-06-2014	-
	CARIGI	CRISTIAN	Collaboratore di intermediario	E000481385 del 24-02-2014	-
	CASTELLARIN	SERGIO	Collaboratore di intermediario	E000008423 del 01-02-2007	-
	CONA	ERIKA	Collaboratore di intermediario	E000009064 del 02-04-2007	-
	CORDIOLI	MIRCO	Collaboratore di intermediario	E000215228 del 08-10-2007	-
	FASOLIN	PIERGIORGIO	Responsabile dell'attività di intermediazione	A000063234 del 26-03-2007	-
	FILIPPINI	EUGENIO	Collaboratore di intermediario	E000673325 del 08-01-2021	-
	FRANCULLO	DEBORA	Collaboratore di intermediario	E000658384 del 09-06-2020	
	FORONI	GUIDO	Collaboratore di intermediario	E000262393 del 29-05-2008	-
	GARGAGLIONE	MATTEO	Dipendente operante anche al di fuori dei locali dell'intermediario	E000559842 del 10-11-2016	-
	MANZELLI	FLAVIO	Responsabile dell'attività di intermediazione	A000008246 del 01-02-2007	-
	NEGRINI	FEDERICO	Collaboratore di intermediario	E000312389 del 16-07-2009	-
	PERBELLINI	GIANFRANCO	Responsabile dell'attività di intermediazione	A000063577 del 26-03-2007	-
	PIETROPOLI	MARIAROSA	Collaboratore di intermediario	E000063612 del 26-03-2007	-
	ROSSI	PIETRO	Collaboratore di intermediario	E000432945 del 30-11-2012	-
	TESAURI	BARBARA	Dipendente operante anche al di fuori dei locali dell'intermediario	E000063616 del 26-03-2007	-
	VESENTINI	MASSIMILIANO	Collaboratore di intermediario	E000063613 del 26-03-2007	-
	ZAGO	MONICA	Dipendente operante anche al di fuori dei locali dell'intermediario	E000063615 del 26-03-2007	-

Intermediario per il quale è svolta l'attività:

Ragione sociale: PERBELLINI GIANFRANCO E FASOLIN PIERGIORGIO SNC
Iscrizione RUI: A000063608 del 26-03-2007
Sede legale: VIA TIONE 33 - VILLAFRANCA DI VERONA (VR)

Telefono: 0457902175
Indirizzo e-mail: piergiorgio@fondvilla.it
Indirizzo PEC: info@pec.fondvilla.it
Sito internet: www.fondvilla.it

Sezione I - Informazioni sul modello di distribuzione

a. si dichiara che l'intermediario agisce in nome e per conto di una o più imprese di assicurazione:

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.

UNISALUTE S.P.A.

Si dichiara che il contratto viene distribuito in collaborazione con altri intermediari ai sensi dell'articolo 22, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012 n.179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n.221: (l'intermediario specifico viene segnalato con una x nella colonna di sinistra)

x	Cognome e Nome / Denominazione sociale	Iscrizione RUI	Imprese Mandanti	Livello Provv. RC auto
	B2B ADVISOR SRL - Sede legale: BORGO CIVIDALE 31 - 33057 PALMANOVA (UD) PEC: frulbroker@pec.it	B000478364 del 25-10-2022	-	I livelli provvigionali relativi all'RC auto della collaborazione orizzontale sono segnalati nella tabella collaborazioni del broker, allegata alla presente informativa
	D.A.S. LEGAL SERVICES S.R.L Sede legale: VIA ENRICO FERMI 9/B - 37135 VERONA (VR) PEC: dasdifesalegale@pec.das.it	A000477429 del 09-01-2014	D.A.S. DIFESA AUTOMOBILISTICA SINISTRI - S.P.A. DI ASSICURAZIONE	-
	FRIGO ASSICURAZIONI SNC DI FRIGO MARCO E FRIGO DAVIDE Sede legale: VIA GIOVANNI PASCOLI, 31-1C - 37010 AFFI (VR) PEC: -	A000603727 del 11-06-2018	NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.P.A. AWP P&C S.A. EUROPÄISCHE REISEVERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT ARAG SE UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.	-
	PRIMA ASSICURAZIONI S.P.A. - Sede legale: VIA SPERONARI, 8 - 20123 MILANO (MI) PEC: prima.it@legalmail.it	A000511660 del 03-02-2015	WAKAM GREAT LAKES INSURANCE SE IPTIQ EMEA P&C SA IPTIQ EMEA P&C SA	-

Sezione II - Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

Con riguardo al contratto proposto, l'intermediario:

() Fornisce al contraente una consulenza ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 3, del Codice, ovvero una raccomandazione personalizzata;

Indicazione delle attività prestate nell'ambito della consulenza, delle caratteristiche e del contenuto delle prestazioni rese:

() Fornisce una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 4 del Codice in quanto fondata sull'analisi di un numero sufficiente di prodotti assicurativi disponibili sul mercato che consenta di formulare una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del cliente; () Distribuisce in modo esclusivo i contratti delle seguenti imprese di assicurazione:

(x) Distribuisce contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione;

() Fornisce le seguenti altre informazioni utili a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'art. 119-bis, comma 7 del Codice:

Sezione III - Informazioni relative alle remunerazioni

a. natura del compenso (sono indicate più opzioni in caso di combinazione delle diverse tipologie): (Onorario corrisposto direttamente dal cliente:

Importo del compenso o, se non disponibile, metodo per calcolarlo:

(x) Commissione inclusa nel premio assicurativo

() Altro tipo di compenso (compresi i benefici economici di qualsiasi tipo offerti o ricevuti in virtù dell'intermediazione effettuata):

b. nel caso di polizza RC Auto, la misura delle provvigioni percepite è la seguente (ai sensi del Regolamento ISVAP n.23 del 9 maggio 2008 di attuazione dell'art.131 del Codice):

Unipol

Aliquota provvigionale 13 %

Con riferimento al contratto specifico, nel caso di polizza RC Auto in virtù di rapporti di libera collaborazione, la misura delle provvigioni percepite è quella indicata in corrispondenza della Tabella in sezione I (ai sensi del Regolamento ISVAP n.23 del 9 maggio 2008 di attuazione dell'art.131 del Codice).

Nota bene

I livelli provvigionali sono espressi in valore percentuale in rapporto al premio globale, comprensivo di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale, relativo alla Garanzia Responsabilità Civile Auto e Natanti e calcolati ipotizzando l'applicazione dei Tributi Erariali con un'aliquota pari al 12,50%. Le modifiche delle imposte sull'assicurazione RC Auto, praticabile dalle province a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 68/2011 (c.d. "federalismo fiscale"), possono determinare la variazione del valor percentuale delle provvigioni di cui sopra. In ogni caso nei documenti contrattuali verrà indicata la provvigione effettivamente percepita.

c. nel caso di collaborazioni orizzontali o con intermediari iscritti nella sezione E del Registro, l'informativa di cui alle lettere a. e b. è complessivamente relativa ai compensi percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo.

Sezione IV - Informazione sul pagamento dei premi

a. Con riferimento al pagamento dei premi:

è stata stipulata dall'intermediario una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con il minimo previsto dalla Normativa Europea.

b. Le modalità di pagamento dei premi ammesse:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche in forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta/00 euro annui per ciascun contratto.

c. Nel caso di collaborazione con intermediari iscritti in sezione B, il broker è autorizzato all'incasso ai sensi dell'accordo sottoscritto o ratificato dall'impresa, e, di conseguenza, il pagamento del premio al broker o a un suo collaboratore ha effetto liberatorio ai sensi dell'art. 118 del Codice sulla base di quanto indicato nella tabella allegata relativa al broker o, in alternativa, nella tabella di seguito:

Autorizzazione incasso art. 118 D. Lgs. 209/05	SI ()	NO ()
--	--------	--------

ALLEGATO 4-ter rev 3
(Art. 56 Regolamento IVASS 40/18)

ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE

Il distributore ha l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche oppure pubblicarlo sul proprio sito internet ove utilizzato per la promozione ed il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.

**PERBELLINI GIANFRANCO E FASOLIN PIERGIORGIO SNC Numero e data di
iscrizione al RUI: A000063608 del 26-03-2007**

Sezione I - Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

- a. obbligo di consegna al contraente dell'allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente;
- b. obbligo di consegna dell'allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione;
- c. obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente;
- d. obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione;
- e. obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto;
- f. obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.

Sezione II - Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi

- a. prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, obbligo di consegna/trasmissione al contraente copia dell'Allegato 4-bis al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018
- b. obbligo di valutare l'adeguatezza oppure l'appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto;
- c. in caso di vendita con consulenza, obbligo di informare il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza;
- d. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente se il prodotto è inappropriato, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione;
- e. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l'appropriatezza del prodotto proposto, nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, obbligo di informarlo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione;
- f. obbligo di fornire le informazioni di cui all'articolo 121-sexies, commi 1 e 2, del Codice.